



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Centri assistenza e Uffici reclami per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina

Elementi di Strategia Aziendale - 2

IPR Desk - Beijing – Responsabile: Ing. Giovanni de Sanctis

Italian Trade Commission - Room 2501B - Jing Guang Center - Hu Jia Lou
Chaoyang District - 100020 Beijing – Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092
E-mail: iprdesk.pechino@ice.it - giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it



Indice

Prefazione.....	p.3
Introduzione.....	p.4
I Centri assistenza per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina.....	p.6
Gli Uffici reclami per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina.....	p.13
Conclusioni.....	p.21
Appendici	
1) Premessa.....	p.23
2) Breve introduzione alla campagna Blue Sky sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad eventi espositivi.....	p.25
3) Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi.....	p.29
4) Dieci quesiti su come proteggere la proprietà intellettuale agli eventi espositivi..	p.42
5) Norma Integrativa della Municipalità di Pechino.....	p.46
6) Linee guida per la presentazione di reclami.....	p.49
7) Dati richiesti da indicare nel reclamo per violazioni di diritti in eventi espositivi e relativo modulo (fac simile).....	p.50
8) I Centri assistenza.....	p.52
9) Agreement on the Use of Samples or Technical Drawings.....	p.56

Prefazione

A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (www.ice.it), il “Desk per la tutela della proprietà intellettuale” (IPR Desk). Istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (www.uibm.gov.it), esso fornisce, alle aziende italiane ed a titolo gratuito, servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure, nonché assistenza nella registrazione di marchi, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e diritti d'autore, consulenza legale su questioni riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine aziendale e del prodotto. Inoltre, svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto della Pubblica Amministrazione italiana e redige e pubblica studi ed approfondimenti sul sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale.

In tale contesto l'IPR Desk svolge un'attività di supporto in loco al mondo imprenditoriale italiano da un lato tessendo costruttivi rapporti con le amministrazioni cinesi, a diverso titolo coinvolte sul tema, e dall'altro in sinergico coordinamento con le locali istituzioni sia italiane sia comunitarie quali, oltre l'Ufficio ICE presso il quale è collocato, l'Ambasciata d'Italia (www.ambpechino.esteri.it), la Delegazione della Commissione Europea UE (www.eu-in-china.com), la Camera di Commercio Italiana in Cina (www.cameraitacina.com), la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina (www.european-chamber.com.cn), il Progetto EU-China sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (www.ipr2.org), l'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it) ed il Progetto China IPR SME Helpdesk dell'Unione Europea (www.china-iprhelpdesk.eu) nonché gli istituti di credito e gli studi professionali specializzati in proprietà intellettuale o in internazionalizzazione d'impresa.

Trattandosi di un'attività istituzionale di pubblica utilità, è di tutta evidenza che la missione dell'IPR Desk è quella di supportare correttamente le imprese italiane, per quanto riguarda il settore di propria competenza, a muoversi opportunamente nel mercato cinese operando proficuamente e stabilmente, facendo chiaramente salvi quegli obblighi di riservatezza e confidenzialità che, come noto, quale amministrazione pubblica è obbligatoriamente tenuta a rispettare e garantire.



Introduzione

La Cina è oggi un Paese che ha fiducia nel futuro ed è consapevole del suo ruolo sempre più influente che ha nel mondo. Il Governo cinese ha affrontato la burrasca economica globale, tenendo fede a un paradigma della propria tradizione che vede nelle crisi delle opportunità.

Grazie ad una notevole politica fiscale, il Paese è riuscito, infatti, a mantenere un robusto tasso di crescita, ma anche a gettare le basi della transizione verso una fase più matura di sviluppo, trainata dal consumo interno e non più dalle sole esportazioni.

Ci sono, infatti, dei dati che sono molto eloquenti. I consumi privati segnano nuovi record, spinti dalla crescita del potere d'acquisto di fasce sempre più ampie della popolazione e dalla progressiva diffusione del benessere nelle decine di metropoli disseminate sul territorio. Inoltre, la Cina è oggi diventata il primo Paese esportatore, il primo mercato mondiale nel settore dell'auto ed il secondo consumatore di beni di lusso.

In un contesto così dinamico i rapporti economici e commerciali con l'Italia si sono notevolmente consolidati negli ultimi anni. Circa 2000 aziende italiane si sono insediate in Cina e molte di più hanno rapporti commerciali stabili con *partners* cinesi.

Certamente c'è spazio per fare molto di più. Attualmente, infatti, la presenza italiana è ben al di sotto delle sue potenzialità, anche rispetto agli altri principali paesi europei che pure si trovano ad affrontare le stesse difficoltà, ed il decennio appena iniziato sarà molto importante, se non addirittura decisivo. Le prospettive per le imprese italiane sono sicuramente interessanti ed è necessario guardare a questo Paese tanto dinamico sia come ad una grandissima economia in forte crescita sia come ad una straordinaria opportunità, anche per il resto del mondo.

Chi non è presente in questo momento di creazione e sviluppo del mercato interno cinese non avrà in futuro la possibilità di essere presente in questo Paese in modo competitivo, ricoprendo una posizione privilegiata.

Occorre però investire con perseveranza e determinazione su questo mercato che certo non è facile, ma che può riservare grandi soddisfazioni a chi fa dell'eccellenza tecnologica, della creatività, della continua ricerca dell'innovazione, del

gusto e dell'eleganza la propria missione. Anche i cinesi ne sono consapevoli e per questo apprezzano i prodotti ed i servizi italiani il che può trasformare le tante opportunità che la Cina offre in altrettante ulteriori storie di successo.

Ma nel XXI secolo si può ormai affermare con determinazione che la migliore garanzia di tale ambizioso risultato è l'attuazione di una corretta ed attenta strategia di tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale al fine di approfittare di quel vantaggio competitivo che tali diritti proteggono. Essi, se considerati e fatti valere opportunamente, favoriscono la corretta e stabile attività di internazionalizzazione, fondandola su solide basi. Ciò in Cina è assolutamente necessario, come e più che altrove.

Gli elementi forniti in questa Guida riguardano aspetti ed accorgimenti pratici per ottenere il rispetto di tali diritti in Cina, il che, unitamente all'uso opportuno degli strumenti di proprietà intellettuale nei rapporti di affari, favorisce l'innalzamento qualitativo della tutela offerta creando, quindi, un ambiente favorevole agli investimenti e, attraverso il loro incremento, anche una maggiore ricchezza.

La Guida è la seconda pubblicazione di una collana ove saranno di volta in volta affrontati e trattati approfonditamente i distinti strumenti di tutela ed altri aspetti salienti della proprietà intellettuale in Cina.

Anche questa stessa Guida, come la precedente già pubblicata¹, non deve essere considerata un punto di arrivo e, per tale ragione, si esortano tutti coloro che lo ritengono opportuno a fornire, senza esitazione alcuna, ulteriori elementi che ne possano permettere il continuo miglioramento, attraverso il suo aggiornamento dinamico, al fine di renderla sempre più proficua per l'utenza.

Se ne raccomanda una lettura attenta, con l'esortazione a far tesoro di questa ulteriore opportunità, nella consapevolezza della concreta utilità di quanto in essa trattato.

¹ "La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina - Elementi di Strategia Aziendale - 1"



I Centri assistenza per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina

Tra le numerose azioni promosse dal governo cinese per rendere più efficace la protezione della proprietà intellettuale e l'applicazione della relativa normativa vi è la creazione di Centri per l'accettazione di denunce e reclami per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, istituiti secondo quanto previsto dalle linee guida del Piano di azione per la tutela della proprietà intellettuale (2006-2007) promulgato dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato il 26 aprile 2006, in occasione della celebrazione della VI Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale.

A partire dal 2006 sono stati aperti numerosi di questi Centri assistenza nelle municipalità e nella quasi totalità delle province, alle dipendenze dapprima del Ministero del Commercio (www.mofcom.gov.cn) e poi, dall'aprile 2009, dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (www.sipo.gov.cn), più precisamente degli uffici locali di tale istituzione.

Ogni Centro si pone quale **interlocutore unico**, il che permette di evitare al reclamante di perdersi tra le distinte istituzioni cinesi deputate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, eliminando qualsiasi eventuale ostacolo nella comunicazione. Il Centro di Pechino fu tra i primi ad essere attivato, il 28 giugno 2006, ed ha ampliato il suo servizio decentralizzandolo sul territorio della municipalità attraverso la creazione di quattro centri periferici ed otto stazioni.

Inoltre, per i vari ministeri, amministrazioni e uffici a diverso titolo coinvolti sul tema, i servizi di proprietà intellettuale legati a casi di violazione dei relativi diritti occupano solo una parte evidentemente minoritaria della loro attività ordinaria e per di più, per ciascuno di essi, inerente solo alcuni aspetti o strumenti di tutela. Al contrario, i Centri trattano solo ed esclusivamente tali istanze e senza alcuna limitazione di competenza.

In effetti, il ruolo dei Centri non è solo quello di ricevere informazioni e testimonianze, come potrebbe sembrare apparentemente, ma anche quello da un lato di aumentare il **controllo sul mercato**, attraverso il contatto immediato sia con le imprese direttamente interessate sia con il più ampio pubblico dei consumatori ed utenti, e dall'altro di promuovere la comunicazione tra le differenti istituzioni coinvolte, competenti sui distinti temi legati alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, uniformando e armonizzando le loro procedure nel rispetto delle leggi, fin dalla presentazione dell'istanza e dei documenti ad essa allegati. Tale procedura normalizzata ed automatizzata permette anche la più rapida e completa trattazione delle denunce e dei reclami.

Inoltre, attraverso i Centri, le denunce ed i reclami **possono anche essere presentati dall'estero per via telefonica e, laddove possibile, per posta, via internet o email.**

La procedura è sicuramente accessibile, facile da attuare (a parte il superamento delle eventuali difficoltà linguistiche) e l'eventuale documentazione a corredo dell'istanza deve essere fornita successivamente, durante la trattazione dell'istanza da parte delle amministrazioni competenti, le quali, ovviamente, per poter definire il caso dovranno prima attendere che la documentazione sia formalmente completa.

Il servizio, completamente gratuito, non solo favorisce l'equità ed aumenta la trasparenza nell'applicazione delle norme, ma anche incrementa l'efficienza e la qualità della trattazione dei casi proposti, il tutto in tempi evidentemente contenuti. Il personale ad esso incaricato ha almeno un titolo universitario di primo livello, preferibilmente in giurisprudenza, e una buona conoscenza della normativa di riferimento acquisita attraverso corsi di qualificazione organizzati dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale.

I Centri ricevono denunce e reclami relativi a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e, qualora non siano anonimi, ne danno **un primo riscontro entro sette giorni**. Essi sottopongono ad un primo esame le denunce ed i reclami e, se

soddisfano i requisiti di ricevibilità, li prendono in carico, li registrano, li classificano e li assegnano alle competenti agenzie locali per l'applicazione delle relative norme.

Tali agenzie sono: l'Ufficio della Proprietà Intellettuale competente per i brevetti, l'Amministrazione dell'Industria e del Commercio competente per i marchi ed i segreti industriali, l'Ufficio Amministrativo Generale per la Gestione Cittadina e l'Ufficio Amministrativo per il Rispetto del Mercato Culturale competenti per i diritti d'autore, l'Ufficio per la Qualità e la Supervisione Tecnologica competente per le indicazioni geografiche, l'Ufficio per l'Agricoltura e l'Ufficio per il Paesaggio e la Foresta competenti per le novità vegetali, l'Ufficio della Sicurezza Pubblica competente per gli aspetti penali, l'Ufficio Doganale competente per l'applicazione delle misure ai confini.

Tutti questi uffici hanno dipartimenti assegnati che collaborano con il Centro territoriale e sono responsabili di trattare i casi ricevuti alla stregua di quelli che ricevono direttamente dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio (www.saic.gov.cn), dall'Amministrazione Comunale e dalla Sezione per l'Ispezione Economica dell'Ufficio della Sicurezza Pubblica. Inoltre, tali uffici sono responsabili dell'attività dei Centri, guidata e vigilata dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale.

Se intervengono problemi o necessità, il Centro prosegue nella trattazione del caso con costante attenzione. Le locali agenzie coinvolte danno **il secondo riscontro** per comunicare sia al Centro sia a chi ha presentato la denuncia o il reclamo l'esito dell'istanza che, ad esempio, può concretizzarsi in una confisca, nell'applicazione di una pena pecuniaria o altro.

I Centri, inoltre, forniscono informazioni di carattere generale riguardanti tutti i possibili aspetti, legali e procedurali, connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia in Cina sia in altri paesi (anche in Italia) nonché, relativamente alle istanze presentate, informazioni circa lo stato della procedura intrapresa comunicando anche eventuali problematiche intervenute, evitando in tal modo pericolose incomprensioni e dannose perdite di tempo.

I Centri, in funzione del loro ruolo e della loro preziosa attività “sul campo”, sono anche chiamati a redigere studi analitici sugli aspetti più rilevanti e di maggiore interesse ed a sottoporre rapporti e statistiche agli uffici locali della proprietà intellettuale dai quali dipendono. Questi riferiranno da un lato all’Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e dall’altro alle amministrazioni governative interessate al fine di permettere loro di adeguare opportunamente, se necessario, il quadro normativo tecnico-giuridico di riferimento.

Essi organizzano anche seminari e corsi di formazione per il personale dedicato a diverso titolo al servizio, nonché iniziative ed eventi rivolti al grande pubblico al fine di favorirne una più ampia coscienza e conoscenza riguardo ai temi di proprietà intellettuale.

La gestione informatica dei casi evita anche la possibile duplicazione dei procedimenti di denuncia e reclamo, ottimizzandone la procedura e migliorando l’utilizzo delle risorse ad essa dedicate. Infatti, quando il Centro riceve le istanze non solo ne conferma l’informazione acquisita, ma anche la verifica automaticamente con quella già registrata e relativa a precedenti casi.

Quindi, qualora il Centro dovesse riscontrare che il caso è già stato trattato e trasmesso alle agenzie competenti, l’istanza duplicata non viene accettata. Inoltre, i Centri non accettano denunce e reclami per violazioni di diritti di proprietà intellettuale già all’esame dei competenti dipartimenti, a seguito del precedente avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario.

Intrapresa la procedura presso il Centro, per rappresentare una violazione, non potrà, contemporaneamente, essere avviata dall’istante un’azione amministrativa o giudiziaria. Pure il prosieguo del procedimento presso l’organismo competente avverrà unicamente attraverso detto Centro, il che potrebbe risultare in alcuni casi svantaggioso.

Per proteggere compiutamente i diritti e gli interessi legittimi di coloro che hanno presentato le denunce ed i reclami, e per utilizzare al meglio tale sistema, prima di



presentare tali istanze al Centro territoriale competente si deve tener presente che esse **possono essere presentate se ci si trova di fronte a violazioni di:**

- marchi,
- diritti d'autore,
- brevetti,
- segreti industriali,
- nuove varietà vegetali,
- loghi particolari (segni distintivi),
- topografie di circuiti integrati,
- altri diritti di proprietà intellettuale.

Il Centro potrà accettare le denunce ed i reclami **a condizione che:**

- il soggetto destinatario della denuncia o del reclamo sia chiaramente indicato;
- i fatti concreti delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ricadano nel territorio di competenza del Centro e siano esposti;
- è facoltativo per chi presenta la denuncia o il reclamo fornire i dati personali, ovviamente necessari se si desidera ricevere riscontro.

I Centri dividono i casi ricevuti in due categorie: le denunce ed i reclami, anche se è opportuno far presente che informaticamente il modulo da compilare è unico.

Se diritti legittimi di proprietà intellettuale sono violati, i titolari di tali diritti optano per "Voglio Presentare un Reclamo", compilando la **Scheda Reclamo**, inserendo sia i propri dati personali (nome, indirizzo, numero di telefono ed altri elementi di contatto del reclamante) sia i dati personali del violatore (nome completo, indirizzo e numero di telefono).

Se terzi, persone fisiche o giuridiche, si trovano di fronte a violazioni di diritti di proprietà intellettuale, scelgono "Voglio Presentare una Denuncia", e compilano la **Scheda Denuncia**. Se il denunciante fornisce il proprio nominativo ed il contenuto della denuncia è chiara, riceverà tempestivo riscontro dopo che la denuncia è stata trattata a norma di legge dai dipartimenti competenti. Se la denuncia è anonima o se il

denunciante fornisce solo un racconto, il Centro è solo responsabile di trasmettere la denuncia ai dipartimenti competenti per il rispetto delle leggi, e non sarà dato alcun riscontro.

Per facilitare il trattamento tempestivo dei casi da parte dei dipartimenti preposti, l'effettuazione delle indagini, l'ottenimento tempestivo delle prove, per conoscere ed identificare fatti e prove delle violazioni dei diritti e delle leggi da parte del sospetto violatore e per contattare la persona che ha presentato la denuncia, è consigliabile, nel compilare la "Scheda Denuncia", fornire le informazioni ed i dati personali del denunciante (inclusi nome, indirizzo, numero di telefono o altri elementi di contatto) nonché le relative dettagliate argomentazioni.

Le istanze di denuncia e reclamo devono essere presentate con termini cortesi, non devono essere utilizzate parole aggressive, oltraggiose o offensive. Il contenuto delle denunce e dei reclami deve essere oggettivo e veritiero, non devono essere inventati fatti o avanzate accuse false e ingiuste contro terzi. Non devono essere presentate le stesse denunce ed i medesimi reclami a più Centri. Chi inventa fatti o avanza accuse false contro terzi, attraverso denunce o reclami, e disturba il normale lavoro dei dipartimenti preposti all'applicazione della legge, ne sarà responsabile ai sensi di legge.

Le schede, di denuncia o reclamo, devono essere compilate minuziosamente. Tutti i campi contrassegnati da asterisco (*) devono essere compilati, altrimenti non sarà possibile dare loro seguito. Chi presenta la denuncia o il reclamo deve fornire alcuni documenti di prova che dovrà far pervenire alle amministrazioni locali competenti.

Si può **conoscere lo stato della procedura** delle denunce e dei reclami per i diritti di proprietà intellettuale del Centro interessato fornendo il numero della scheda di denuncia o reclamo. Bisogna fare attenzione che l'indirizzo di posta elettronica del denunciante o reclamante sia scritto correttamente, in quanto il Centro invia a tale indirizzo il numero di protocollo della scheda di denuncia o reclamo, per la consultazione dello stato della procedura.



E' sempre possibile presentare denunce e reclami **di persona** o **tramite telefono** al numero 12330 del Centro territoriale competente del luogo ove è avvenuta la violazione riscontrata, ma in lingua inglese solo certamente possibile nelle principali municipalità di Beijing, Shanghai e Chongqing. Il servizio telefonico è fornito per otto ore al giorno, tramite operatore.

La presentazione di denunce e reclami è attuabile **informaticamente** laddove il Centro sia dotato di apposita pagina *web*. E' da notare che il Centro di Pechino è l'unico a ricevere attualmente le istanze "*via web*" anche in lingua inglese.

Inoltre, si possono presentare denunce e reclami **attraverso il servizio postale** inviando l'istanza al Centro territoriale competente, se questi lo consente, in lingua cinese o eventualmente in lingua inglese. In quest'ultimo caso si rende necessaria la sua traduzione ed il conseguente riscontro sarà comunque in lingua cinese.

Infine si possono presentare denunce e reclami anche **attraverso posta elettronica**, in lingua cinese o eventualmente in lingua inglese. In quest'ultimo caso si rende necessaria la sua traduzione ed il conseguente riscontro sarà comunque in lingua cinese, ma, attualmente, il numero dei Centri dotati di apposito indirizzo di posta elettronica è realmente esiguo.

Gli Uffici reclami per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina

Ben diverse sono la procedura, la tempistica ed, in particolare, il contesto in cui operano gli uffici reclamo per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale: gli eventi espositivi. Essi hanno il ruolo di fare da cassa di risonanza per le aziende espositrici, tanto maggiore quanto grande è la loro rilevanza internazionale.

I produttori di prodotti falsi approfittano come parassiti, oltre che delle creazioni ed innovazioni delle imprese, anche degli sforzi da esse profusi per far conoscere il prodotto e raccogliere gli ordini necessari e sufficienti per ottenere una massa critica che giustifichi l'avvio o la prosecuzione della produzione.

Ci si trova, ormai, di fronte non tanto a laboratori o micro aziende per produzioni artigianali ma a solide imprese che producono su larga scala e che, senza scrupoli, da un lato propongono i falsi ai clienti nel corso delle trattative commerciali e dall'altro addirittura espongono pubblicamente i loro prodotti illeciti in occasione di eventi espositivi che, a loro volta, forniscono a questi soggetti un palcoscenico internazionale per competere con gli effettivi titolari dei diritti.

Ogni anno si svolgono in Cina oltre 4000 eventi fieristici ed espositivi, dei quali almeno la metà di un certo rilievo, il che pone il Paese in una posizione di assoluta preminenza nello scenario mondiale tra quelli organizzatori di tali manifestazioni, anche in considerazione del fatto che il settore espositivo risulta in continua crescita. Le sedi principali di tali eventi sono Pechino, Shanghai e Canton, seguite da Dalian, Shenzhen e Zhuhai.

Fiere, esposizioni, convegni, incontri d'affari e presentazioni commerciali costituiscono una grande opportunità per le imprese, ma possono anche presentare aspetti critici, primi fra tutti quelli legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Ed a tal riguardo, ciò di cui gli imprenditori al primo approccio con un mercato straniero, in particolare quello cinese, dovrebbero essere coscienti è l'importanza che la tutela dei

prodotti del proprio ingegno assume nell'ambito di tali eventi. Conoscere i meccanismi preposti alla tutela dei propri diritti può, pertanto, rivelarsi di grande utilità.

In Cina, in particolare, vige una normativa volta a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi, promulgata il 10 gennaio 2006, entrata in vigore il 1 marzo dello stesso anno ed accompagnata da una strutturata campagna informativa e di sensibilizzazione, durata un anno, che ha coinvolto tutte le istituzioni competenti ed ha interessato l'intero Paese.

Fino ad allora, la Cina non disponeva di una specifica normativa sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale in occasione di eventi espositivi. Le norme in materia di proprietà intellettuale si applicavano anche ai casi di violazione riscontrati in occasione di partecipazione a fiere o esposizioni, ma per la naturale brevità e disseminazione sul territorio di tali eventi risultava evidentemente difficoltoso, per le autorità competenti, trattare i casi applicando le procedure ordinarie.

Le Fiere si svolgono sovente a cavallo o in prossimità dei fine settimana, periodo nel quale l'attività giudiziaria è ridotta o addirittura sospesa. Normalmente è quindi difficoltoso rendersi conto della violazione in atto, predisporre il necessario atto introduttivo del giudizio, assicurarsi il provvedimento ed eseguirlo prima che la manifestazione termini. Per non parlare delle difficoltà che si incontrano nel procurarsi le prove, anche perché lo *stand* è sostanzialmente un luogo privato, ove è possibile inibire l'accesso a persone non gradite.

In alcuni casi, gli enti organizzatori dei maggiori eventi espositivi, più sensibili al tema dei diritti di proprietà intellettuale e maggiormente interessati alla loro tutela ed al regolare svolgimento della manifestazione, nel ricercare la soluzione o almeno l'attenuazione del problema hanno ritenuto di elaborare ed adottare specifici codici di autoregolamentazione, prendendo ad esempio quanto avviene negli eventi espositivi organizzati in altri paesi.

Si è trattato, sostanzialmente, di regole accettate formalmente dagli espositori al momento dell'acquisizione dello spazio fieristico, con l'impegno ad osservarle. Si ritiene opportuno far presente che, come rilevato, tale procedura è talvolta ancora in

uso da parte di alcuni enti organizzatori, particolarmente ma non soltanto, laddove l'evento è organizzato in collaborazione con un altro ente straniero, ad esempio europeo, che non è a conoscenza della possibilità di applicare la specifica normativa cinese.

Pertanto, nel caso in tale ambito si riscontri la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, si applicano i regolamenti emanati dagli enti organizzatori, accettati dagli espositori, e le copie illecite vengono ritirate, insieme ai relativi materiali promozionali. In alcuni casi, pare sia accaduto che gli enti organizzatori hanno vietato la partecipazione degli espositori alle successive edizioni dello stesso evento espositivo, una volta accertato il loro comportamento illecito.

Detti regolamenti hanno in passato contribuito alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale in occasione dello svolgimento di alcuni degli eventi espositivi di maggiore rilevanza, tuttavia la loro portata è risultata piuttosto limitata, in quanto non risultava affatto semplice sincronizzare le relative procedure con l'azione delle competenti autorità amministrative.

Per tale motivo, il Ministero del Commercio (www.mofcom.gov.cn), l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (www.sipo.gov.cn), l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio (www.saic.gov.cn) e l'Ufficio Statale del Diritto d'Autore (www.ncac.gov.cn) hanno elaborato ed emanato una normativa specifica: "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad eventi espositivi".

A tale normativa sono seguite disposizioni a carattere locale, introdotte gradualmente, che hanno contribuito a migliorare sensibilmente il quadro normativo di riferimento rendendo, quindi, il sistema giuridico complessivo omogeneo e completo. In molti casi si tratta sostanzialmente di norme di recepimento della normativa nazionale, mentre in altri, relativi alle principali municipalità come ad esempio Pechino, trattasi, invece, di strutturate norme esplicative ed integrative delle "Misure" vigenti a livello statale.

Il nuovo strumento individua le autorità competenti ad intervenire nel caso di violazioni che avvengano nel corso di un evento espositivo. Se tale evento dura

almeno tre giorni, l'ente organizzatore può istituire un Ufficio reclami per accogliere le istanze relative a problemi legati alla violazione di diritti di proprietà intellettuale, il che in effetti non sempre avviene. Quindi, è consigliabile in ogni caso verificare preventivamente l'eventuale presenza alla manifestazione di autorità statali o locali quali, ad esempio, l'Amministrazione dell'Industria e del Commercio, l'Ufficio locale della Proprietà Intellettuale, l'Ufficio per la Protezione del Diritto d'Autore, l'Ufficio della Sicurezza Pubblica o l'Ufficio per la Supervisione Tecnica.

In alcuni casi tali istituzioni, come l'Ufficio reclami, potrebbero essere del tutto assenti ma sarà cura dell'Organizzatore prestare direttamente il servizio o avvisare, attraverso opuscoli informativi e cartelloni posti all'ingresso dell'esposizione, come doversi comportare in tale eventualità. Capita anche, però, che nulla di tutto ciò accada e che lo stesso Organizzatore sia del tutto ignaro della normativa vigente, in tale contesto non c'è altra soluzione che far riferimento alla procedura ordinaria rivolgendosi ai Centri assistenza, precedentemente trattati.

Sebbene le "Misure" siano applicabili in tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese esse sono state seguite da disposizioni emanate da istituzioni locali, come già accennato, nonché da regolamenti fieristici, con annessa relativa modulistica, redatti dagli enti organizzatori in maniera tale da rendere più completa la normativa in materia.

Ogni anno, centinaia di aziende italiane, presenti direttamente o indirettamente in Cina, partecipano a fiere commerciali ed eventi espositivi organizzati in questo Paese. Tali occasioni forniscono l'opportunità per le aziende di esibire i loro prodotti ed acquisire nuovi clienti, ma molte aziende sono anche vittime di violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale.

E' una questione difficile ma esiste, e deve essere attuato, un duplice approccio concreto che certamente sarà di grande aiuto. Da un lato ridurre il più possibile il rischio di subire violazioni e dall'altro aumentare quanto più le possibilità di ottenere risultati soddisfacenti a seguito di violazioni.

Ci sono accorgimenti da prendere necessariamente **prima della partecipazione agli eventi espositivi**.

Ovunque, anche in Cina, è necessario che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale sia certo di aver messo in atto tutte le opportune misure per tutelarsi e che queste possano essere fatte valere in presenza di eventuali violazioni. E' evidentemente fondamentale identificare compiutamente i diritti di proprietà intellettuale dell'impresa e tutelarli quanto prima in Cina attraverso gli appositi strumenti disponibili quali **brevetti** per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni industriali nonché **marchi** d'impresa e **diritti d'autore**. Devono essere evidentemente disponibili in loco i documenti che lo attestino.

Laddove strumenti di proprietà intellettuale non possano proteggere informazioni di valore si può considerare di proteggerle come **segreti industriali**, se ciò risulta possibile.

Il monitoraggio continuo del mercato, anche attraverso la ricerca da effettuarsi periodicamente su specifiche banche dati dei titoli di proprietà intellettuale, deve essere la prima e principale fra le misure preventive di protezione. La periodica e, nell'occasione, preventiva verifica dei siti *web* di aziende concorrenti potrebbe anche permettere di venire a conoscenza di casi di contraffazione, accordando un tempo adeguato per predisporre una strategia legale di tutela.

La ricerca, precedente l'evento espositivo, di informazioni sensibili sul sospetto contraffattore e sui relativi prodotti (attraverso siti internet, riviste specializzate, cataloghi promozionali e materiale pubblicitario) è evidentemente molto utile per individuare con il supporto dei propri legali le possibili contromisure. A tal fine è opportuno essere preventivamente a conoscenza del regolamento fieristico e delle norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, considerando in particolare tempi e documenti necessari alla presentazione di un eventuale reclamo.

E' consigliabile affidarsi ad un legale competente in materia o ad un agente esperto che possa seguire la procedura specifica ed a tal fine è bene accreditarlo tra

le persone dell'impresa partecipanti all'evento espositivo, prevedendone così la sua eventuale presenza tempestivamente.

E' anche utile conoscere l'ubicazione sia dell'Ufficio locale della proprietà intellettuale sia dell'Ufficio doganale e contattarli preventivamente. Sarebbe preferibile che il proprio consulente abbia buone relazioni professionali con il personale di detti uffici. Se ritenuto opportuno, è inoltre possibile comunicare in anticipo alle autorità il risultato della propria ricerca chiedendo loro riscontri e conferme. Ciò aiuterà a contrastare più efficacemente e tempestivamente la violazione dei diritti lesi.

Bisogna poi stabilire la strategia opportuna, ossia se si ha l'intenzione di presentare un reclamo durante l'evento espositivo o utilizzarlo come occasione per acquisire prove utili a supportare un'azione legale successiva. Nel primo caso è necessario considerare che l'azione necessita di un'attenta preparazione.

Inoltre, nel caso in cui l'espositore estero sia impossibilitato ad agire direttamente, il reclamo può essere presentato solo da un persona qualificata che agisce per suo conto. In tal caso, in presenza di rappresentante delegato, affinché possa agire dinanzi alle autorità cinesi, si dovrà provvedere a dotarlo di formale lettera d'incarico. Tale documento dovrà prevedere il maggior numero di operazioni possibili, come ad esempio lo svolgimento di indagini con raccolta di testimonianze e prove, la presentazione del reclamo o della richiesta, la delega di firma per inoltrare o modificare documenti, la possibilità di definire la controversia in forma bonaria.

L'Ufficio reclami per le istanze relative ai diritti di proprietà intellettuale presso l'evento espositivo per poter accogliere la richiesta esige la visura camerale della persona giuridica titolare del diritto e l'eventuale lettera d'incarico, se presentata da un agente, nonché le prove necessarie a supporto della stessa, spesso pretese debitamente notarizzate e legalizzate nel caso trattasi di documenti esteri. Anche qualora l'Ufficio non dovesse richiedere i documenti provenienti dall'estero notarizzati e legalizzati è bene essere coscienti che ciò sarà, comunque, richiesto nel caso in cui si dovesse poi intraprendere un'azione legale civile.

Altri accorgimenti vanno, invece, presi **durante l'evento espositivo**.

Fiere ed esposizioni commerciali sono una buona occasione per scoprire eventuali contraffattori ed è quindi buona norma, durante tali eventi, accertare violazioni già a partire dal giorno di allestimento degli spazi espositivi. Visitare i padiglioni ed i locali già durante la loro preparazione ed il loro allestimento, visitare gli *stand* delle imprese conosciute per le loro passate violazioni o sospettate di attuali violazioni e, nell'eventualità in cui venga individuato un prodotto apparentemente illecito, è opportuno ottenere quanto prima il maggior numero di informazioni possibili sul prodotto stesso e sull'azienda produttrice e/o distributrice: foto, opuscoli, biglietti da visita ed ogni altro stampato possono rivelarsi utili prove a supporto della successiva azione di tutela da proporre senza alcuna esitazione, una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, in occasione dell'evento espositivo o successivamente, ai sensi della vigente normativa.

E' anche importante considerare l'assoluta necessità che chi rappresenta l'impresa durante l'evento sia perfettamente informato su quali siano i suoi diritti di proprietà intellettuale esistenti in Cina e quindi sia consapevole di quali informazioni rendere direttamente disponibili al pubblico attraverso opuscoli tecnico-promozionali e la presa visione degli stessi prodotti. Considerato che tutto ciò che viene divulgato potrebbe servire per la potenziale realizzazione di copie illegali, è buona norma fornire informazioni e mostrare prodotti solo nella misura in cui ciò sia ritenuto strettamente necessario o sia, comunque, ritenuto non pregiudizievole.

Non di rado capita che malintenzionati sfruttino tali eventi per violare i diritti altrui e per questo motivo, nel parteciparvi, è necessario prendere qualche precauzione: selezionare accuratamente quanto esporre ed accertarsi che i visitatori non siano autorizzati a fare fotografie, o non permettere loro di farne, ridurrà certamente i rischi.

Quanto merita di essere copiato merita di essere protetto. E' anche opportuno indicare chiaramente che quanto esposto è realmente tutelato da strumenti di proprietà intellettuale in Cina, apponendo, ove opportuno su tabelle ed insegne dello *stand* come anche su prodotti e materiale promozionale, i simboli internazionalmente riconosciuti ed utilizzati a tale scopo, quali **"patented"**, **"®"**, **"TM"**,



“©”. Se quanto esposto e promosso non è stato preventivamente protetto con brevetti, marchi e diritti d'autore e merita di essere copiato è bene essere consapevoli che probabilmente lo sarà, forse anche prima di quanto si pensi.

In alcuni casi è persino opportuno limitare l'accesso allo *stand* espositivo, consentendo la presa visione dei prodotti soltanto a chi realmente interessato.

Quando si trasmette a terzi materiale, documentazione o anche solo informazioni a carattere tecnico-commerciale, è importante **fare uso di accordi di confidenzialità** in modo da minimizzare il rischio di divulgazione e utilizzo, diretto o indiretto, per scopi diversi da quelli concordati, nonché comportamenti di concorrenza sleale.

Ulteriori accorgimenti vanno, infine, presi **dopo l'evento espositivo**.

E' questo il tempo di dare seguito all'esame delle prove raccolte o all'azione legale intrapresa durante l'evento. In quest'ultimo caso sarà necessario sia dare continuità all'azione, rimanendo in contatto con l'ufficio locale competente, sia intraprendere indagini per verificare se il violatore ha cessato o meno l'attività illecita.

Si può, inoltre, valutare se sia opportuno realizzare ulteriori azioni complementari ammesse dalla normativa vigente.



Conclusioni

Quanto descritto, adeguatamente integrato dai documenti allegati, sta a dimostrare una più effettiva ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, intesa come migliore qualità del servizio e maggiore certezza delle procedure a tutti i livelli. Gli ambienti interessati, ossia le istituzioni, il tessuto imprenditoriale e gli studi di consulenza, possono ormai confidare su un livello via via più ampio di conoscenza e coscienza sia nell'utilizzo degli strumenti di proprietà intellettuale sia nel rispetto dei relativi diritti.

Si è avuto modo di rilevare da un lato come sia ben strutturata ed efficiente la rete dei Centri assistenza e dall'altro come la normativa per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi assuma tratti moderni e risulti sotto certi aspetti addirittura veramente innovativa. Essa, in vigore a livello nazionale, è stata ripresa ed arricchita da disposizioni a carattere locale, gli enti organizzatori di tali eventi e gli espositori ne stanno progressivamente usufruendo.

Tutelare la proprietà intellettuale in Cina non è certamente facile ma non più che altrove e ne vale sicuramente la pena. Procedure e tempistiche possono, talvolta, apparire lunghe e complesse, ma conviene fare della pazienza una delle armi migliori.

La fiducia degli operatori cinesi verso il sistema giurisdizionale di tutela della proprietà intellettuale cresce velocemente ed i numeri, in costante sensibile aumento, di denunce e reclami presentati lo dimostrano senza alcun dubbio. Di essi, secondo i dati più recenti, il 96% vede coinvolte da ambo le parti imprese cinesi, a dimostrazione che il problema è oggi "sofferto" solo in minima parte da aziende straniere.

Pertanto, del tutto ingiustificato appare l'atteggiamento rinunciatorio, se non addirittura abdicativo, di chi giustamente considera che in una economia globalizzata non si possa disconoscere una realtà così dinamica e con una prospettiva di sviluppo tanto interessante quale quella rappresentata dal mercato cinese. E', quindi, imperativo il richiamo ad una maggiore consapevolezza delle potenzialità del sistema cinese e della sua reale modernità, anche nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, al contrario di tanti ormai logori luoghi comuni.

Creare un mercato della fiducia è l'obiettivo primario dell'economia mondiale basata sempre più sulla libera circolazione dei beni immateriali che solo gli strumenti di proprietà intellettuale possono garantire. La tutela della proprietà intellettuale, il cui ruolo strategico nel favorire ed accompagnare qualsiasi relazione economica è ormai consolidato, rappresenta, infatti, l'elemento essenziale per facilitare e rendere più sicuri gli investimenti e le transazioni economiche tra privati in qualsiasi settore. Il suo impatto trasversale sulla competitività e la promozione delle imprese italiane in Cina risulta certamente determinante.

L'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, da circa un decennio, impone ad istituzioni e cittadini il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. E' quel che sta sempre più avvenendo, forse non ancora quanto si vorrebbe ma certamente molto più di quanto si ritenga comunemente.

A seguire si aggiungono nove documenti, ritenuti particolarmente utili, nei quali si presentano le "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi" (**Appendice 3**) precedute dalla relativa "Premessa" (**Appendice 1**) e dalla significativa "Breve introduzione alla campagna Blue Sky sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad eventi espositivi" (**Appendice 2**) che ha accompagnato, a livello nazionale, l'entrata in vigore della normativa durante il suo primo anno di vigenza. Inoltre, si riportano gli esplicativi "Dieci quesiti su come proteggere la proprietà intellettuale agli eventi espositivi" (**Appendice 4**) ed alcune considerazioni complementari sulla relativa "Normativa Integrativa della Municipalità di Pechino" (**Appendice 5**).

Infine, si allegano le "Linee guida per la presentazione di reclami" (Appendice 6), l'elenco dei "Dati richiesti da indicare nel modulo di reclamo per violazioni di diritti in eventi espositivi e relativo modulo (fac simile)" (**Appendice 7**), la lista completa dei "Centri assistenza" (**Appendice 8**) disseminati su tutto il territorio della R.P.C. ed un formulario di "Agreement on the Use of Samples or Technical Drawings" (**Appendice 9**), redatto in lingua inglese per una sua più immediata fruibilità, da utilizzare con potenziali importatori, distributori, agenti o licenziatari in qualsiasi occasione quale formale attestazione della cessione temporanea di campioni in visione o prova nonché di qualsiasi trasmissione di informazioni tecniche di valore.

Appendice 1

Premessa

Allo scopo di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale agli eventi espositivi e di salvaguardare il buon andamento del mercato, assieme all'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio (SAIC), l'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese (NCAC) e l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (SIPO), il Ministero del Commercio (MofCom) ha formulato le "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi" (d'ora in avanti "Misure"), entrate in vigore il 1 marzo 2006.

Al fine di coordinare l'azione per implementare le "Misure" e creare un ambiente economico che tuteli i diritti di proprietà intellettuale ed allo scopo di rafforzare l'amministrazione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi così come definito dal Compendio d'Azione sui Diritti di Proprietà Intellettuale del Consiglio di Stato 2006-2007, il Ministero del Commercio sta intraprendendo una "*Blue Sky Exhibition Initiative*" della durata di un anno sull'intero territorio nazionale unitamente con l'Amministrazione Generale delle Dogane (GAC), SAIC, NCAC, SIPO ed il Consiglio per la Promozione del Commercio Internazionale della RPC (CCPIT) per intensificare l'amministrazione e l'applicazione delle norme relative alla proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi.

Allo scopo di favorire un maggior rispetto dei diritti di proprietà intellettuale agli eventi espositivi, migliorare la comprensione delle "Misure", prestare assistenza all'implementazione della "*Blue Sky Exhibition Initiative*", ed assistere i titolari dei diritti di proprietà intellettuale nella tutela di questi ultimi, sono state definite le Linee Guida sul Deposito di Reclami per Violazione della Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi (d'ora in avanti "Linee Guida").

Le Linee Guida introducono in maniera concisa e chiara quelle questioni cui prestare attenzione nel presentare reclami contro violazioni dei diritti di proprietà intellettuale alle esposizioni, le procedure per il deposito di tali reclami, l'istituzione deputata alla



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



ITALIA
Istituto nazionale per il Commercio Estero

gestione dei reclami ed elencano i contatti degli uffici incaricati della gestione dei reclami per violazioni di diritti di proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi.

La redazione delle Linee Guida è stata supportata dall'Ufficio Marchi del SAIC, dal Dipartimento del Diritto d'Autore del NCAC e dal Dipartimento Trattati e Leggi del SIPO. Inoltre vorremmo estendere la nostra gratitudine in particolare al Progetto per il Commercio UE-Cina (EUCTP, www.euchinawto.org) per l'erogazione di fondi dedicati alla stampa della presente Guida.

Dipartimento Trattati e Leggi
Ministero del Commercio

Appendice 2

Breve Introduzione alla Campagna *Blue Sky* sulla Tutela della Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi.

In quanto parte della campagna nazionale per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed in considerazione delle “Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi”, il Ministero del Commercio (MofCom), l’Amministrazione Generale delle Dogane (GAC), l’Amministrazione Statale per l’Industria ed il Commercio (SAIC), l’Amministrazione Nazionale del Diritto d’Autore (NCAC) e l’Ufficio Statale della Proprietà intellettuale (SIPO) hanno deciso di lanciare un’azione straordinaria della durata di un anno a livello nazionale per tutelare la proprietà intellettuale agli eventi espositivi con lo scopo di:

- Prevenire casi di violazioni della proprietà intellettuale alle esposizioni,
- Salvaguardare l’ordine del mercato nel corso delle esposizioni,
- Accrescere la consapevolezza riguardo la tutela della proprietà intellettuale alle esposizioni,
- Creare un contesto in cui sviluppare una concorrenza leale,
- Migliorare l’amministrazione dell’industria espositiva e favorire esposizioni internazionali note.

Tale azione straordinaria sarà incentrata sulla promozione della tutela dei diritti sui marchi, diritti d’autore e diritti brevettuali nell’ambito delle esposizioni di maggior fama internazionale. Al fine di conseguire risultati sostanziali, l’azione straordinaria dovrà essere condotta in maniera ampia con il principale intento di avere un forte riscontro da parte dei titolari dei diritti.

L'azione speciale comporta l'adozione delle seguenti misure:

1. Diffusione e pubblicazione

- Realizzazione di pubblicazioni sulla tutela della proprietà intellettuale ad eventi espositivi e campagne pubbliche condotte su larga scala.
- Diffusione delle “Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi” e piano pubblicitario per l'azione straordinaria sui siti web delle esposizioni internazionali e delle parti istituzionali.
- Conduzione di ampie campagne pubblicitarie attraverso la CCTV, China National Radio, quotidiani del governo centrale, dipartimenti ed autorità locali, periodici professionali, conferenze stampa, interviste, questionari e competizioni culturali.
- Gli organizzatori delle esposizioni dovranno rendere disponibili e divulgare leggi e regolamenti (sia in lingua cinese che in lingua inglese) sulla tutela della proprietà intellettuale all'interno delle pagine web di introduzione all'evento nonché in punti facilmente individuabili all'interno delle sale espositive. Dovranno, inoltre, essere chiaramente indicati i contatti dei dipartimenti locali per la proprietà intellettuale al fine di facilitare la presentazione dei reclami.
- Firma della lettera pubblica di impegno intitolata “Operazioni legali in buona fede e protezione della proprietà intellettuale” da parte di 200 tra operatori del settore espositivo e gestori di complessi fieristici di considerevoli dimensioni in Cina, che si impegnino a vietare violazioni della proprietà intellettuale, rispettivamente, alle esposizioni da essi organizzate o all'interno dei complessi da essi gestiti.

2. Percorso formativo

Tre programmi formativi concentrati saranno organizzati in aree chiave per il settore espositivo in Cina. I responsabili dei maggiori enti organizzatori di eventi espositivi ed associazioni industriali saranno invitati a partecipare ed il personale dell'esposizione sarà incoraggiato a fare altrettanto. I corsi saranno tenuti da giuristi ed accademici sia cinesi che stranieri. I temi chiave dei corsi saranno incentrati sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale ad eventi espositivi e sugli accorgimenti per evitare che imprese sospettate di violazioni prendano parte a tali eventi.

3. Scambi internazionali

“Il Simposio Internazionale per la Tutela della Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi” sarà tenuto al fine di fornire una piattaforma per esperti sia nazionali sia esteri per condividere le loro esperienze e pratiche riguardo la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad eventi espositivi.

4. Autodisciplina

Gli espositori ed i rispettivi gruppi di collegamento dovranno esplorare strade per stabilire autodisciplina industriale in modo da aumentare la consapevolezza degli espositori nel campo della proprietà intellettuale e sviluppare le proprie abilità nella tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale.

Tutti gli operatori espositivi dovranno, al termine degli eventi, presentare speciali relazioni sull’effettiva protezione della proprietà intellettuale ai dipartimenti per l’esame e l’approvazione; la protezione effettiva della proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi sarà uno dei criteri per la loro classificazione.

5. Supervisione e presa in esame

Le principali istituzioni coinvolte dovranno dar vita a cinque gruppi di supervisione ed esame per condurre due azioni straordinarie al fine di supervisionare ed esaminare la tutela della proprietà intellettuale ad eventi espositivi in collaborazione con i dipartimenti amministrativi locali, rispettivamente durante la prima e la seconda metà dell’anno. I gruppi dovranno supervisionare ed esaminare a dieci esposizioni governative chiave ed a dieci esposizioni commerciali chiave (a Pechino, Shanghai, Canton, Shenzhen, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Dalian, Qingdao e Wuhan), concentrandosi sulla effettiva diffusione ed implementazione delle “Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi”, l’istituzione di uffici incaricati della gestione dei reclami e valuti il proprio lavoro nella gestione dei reclami, così come i verdetti resi in seguito a casi di violazione.

Le imprese individuate a violare diritti di proprietà intellettuale a seguito di una inchiesta saranno giudicate in stretto accordo con quanto previsto dalle “Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi” ed altre leggi e

regolamenti vigenti in materia. Tali imprese saranno inoltre esposte a copertura mediatica ed inserite nella lista nera delle imprese agenti in malafede.

6. Valutazione e pubblicazione dei risultati

Si valuterà la reale situazione circa la diffusione e l'implementazione di leggi e regolamenti, la sensibilizzazione al rispetto della legge, l'esperienza accumulata ed i giudizi resi relativi a casi rilevanti. Conferenze stampa saranno tenute al fine di pubblicare i risultati della valutazione e rapporti specifici saranno sottoposti all'attenzione del Consiglio di Stato.

7. Divulgazione dei risultati raggiunti

Basato sulla valutazione dell'azione specifica, i progressi ottenuti dovranno essere divulgati in modo tale da dimostrare la giusta implementazione delle "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi" incluse le migliori esperienze e pratiche, risultati e giudizi ottenuti su imprese che hanno violato i diritti di proprietà intellettuale.

Alla divulgazione provvederanno gli organizzatori degli eventi espositivi, i rappresentanti delle associazioni industriali così come i rappresentanti delle istituzioni straniere presenti in Cina e dei mezzi di informazione di massa.

Appendice 3

Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi

Data di promulgazione: 10 gennaio 2006

Data di entrata in vigore: 1 marzo 2006

Dipartimenti: Ministero del Commercio

Amministrazione di Stato dell'Industria e del Commercio

Ufficio Statale del Diritto d'Autore

Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale

Oggetto: Diritti di Proprietà Intellettuale

Le “Misure per la Tutela di Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi”, adottate dal Ministero del Commercio, dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, dall'Ufficio Statale del Diritto d'Autore e dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale, vengono promulgate con il presente documento ed entreranno in vigore dal 1 marzo 2006.

Il Ministro del Commercio Bo Xilai

Il Direttore dell' Amministrazione di Stato dell'Industria e del Commercio Wang Zongfu

Il Direttore dell'Ufficio Statale del Diritto d'Autore Long Xinmin

Il Direttore dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale Tian Lipu

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Le presenti “Misure” risultano formulate in accordo alla Legge sul Commercio Estero della Repubblica Popolare Cinese, la Legge sui brevetti della RPC, la Legge sui marchi d’impresa della RPC e la Legge sul diritto d’autore della RPC nonché in accordo ai regolamenti amministrativi rilevanti preposti all’intensificazione della protezione dei diritti di proprietà intellettuale durante eventi espositivi, emanati allo scopo di salvaguardare l’ordine dell’attività espositiva e promuoverne uno sviluppo armonioso.

Articolo 2

Le “Misure” presenti si applicano alla tutela di brevetti, marchi d’impresa e diritti d’autore nel corso di qualsiasi genere di presentazioni, esposizioni commerciali a carattere economico e tecnologico, fiere di merci e mostre che coinvolgano aspetti commerciali, economici e tecnici all’interno del territorio della RPC.

Articolo 3

Il dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi è chiamato ad intensificare il coordinamento, la supervisione e la presa in esame degli aspetti correlati alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di detti eventi e salvaguardare, in tale ambito, il regolare svolgimento delle attività commerciali.

Articolo 4

L’organizzatore dell’evento salvaguarda i diritti legittimi nonché gli interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legge. Questi dovrà, nell’attrarre investimenti e promuovere l’evento, intensificare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a favore dei partecipanti allo stesso. Allo stesso modo dovrà esaminare lo status dei diritti di proprietà intellettuale di quanto esposto (incluso quanto in esposizione, pannelli espositivi nonché materiale pubblicitario rilevante). Nel corso di

una esposizione il responsabile coordina la propria attività con il dipartimento amministrativo per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in relazione agli aspetti legati alla protezione di tali diritti. Il responsabile può, attraverso la definizione di un accordo o contratto inerente la protezione dei diritti di proprietà intellettuale con i partecipanti alla manifestazione, intensificare l'azione di tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso della stessa.

Articolo 5

I partecipanti ad un evento espositivo vi prenderanno parte *ex lege*, astenendosi dal ledere i diritti di proprietà intellettuale di terzi, persone fisiche o giuridiche. Dovranno altresì assistere il dipartimento amministrativo per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale oppure il dipartimento giudiziario impiegato negli accertamenti del caso.

Capitolo II **Trattamento reclami**

Articolo 6

Nel caso in cui un evento espositivo abbia una durata di tre o più giornate e laddove il dipartimento amministrativo dell'evento lo ritenga opportuno, l'ente organizzatore istituirà un Ufficio incaricato della gestione dei reclami nel corso dell'evento. Laddove un Ufficio a ciò preposto venga effettivamente creato, il dipartimento amministrativo responsabile per i diritti di proprietà intellettuale presente nel luogo in cui l'evento si svolge dovrà provvedere ad inviare il proprio personale in fiera con il compito di trattare gli eventuali casi di violazione della legge in materia. Nel caso in cui non dovesse essere predisposta la creazione di un Ufficio incaricato della gestione dei reclami, il dipartimento amministrativo dei diritti di proprietà intellettuale presente nel luogo dovrà porsi quale ente di riferimento ed intensificare la propria attività di supervisione a favore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'evento espositivo e dovrà gestire i casi rilevanti in tale ambito. L'ente responsabile dell'evento espositivo dovrà rendere visibili le persone da contattare ed indicare come accedere al dipartimento amministrativo per la protezione dei diritti di proprietà

intellettuale presente nel luogo dell'evento, collocando le stesche in aree facilmente individuabili all'interno del complesso fieristico.

Articolo 7

L'Ufficio incaricato per i reclami nell'ambito di una esibizione dovrà essere composto da personale dell'organizzazione dell'evento espositivo nonché da personale del dipartimento amministrativo delle fiere, del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale incaricato di questioni relative a brevetti, marchi d'impresa e diritti d'autore. Le funzioni di detto Ufficio dovranno comprendere i seguenti compiti e doveri:

1. Ricevere i reclami dai titolari di diritti di proprietà intellettuale e ritirare quei beni esposti sospettati di violare diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'esposizione.
2. Trasferire i beni oggetto di reclamo al dipartimento amministrativo per la tutela dei diritti d'autore competente.
3. Coordinare, supervisionare e sollecitare il trattamento di detti reclami.
4. Condurre analisi statistiche sulle informazioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso della manifestazione; e
5. Ogni altra attività inerente.

Articolo 8

Il titolare di diritti di proprietà intellettuale potrà presentare un reclamo all'Ufficio incaricato della gestione dei reclami inerenti i diritti di proprietà intellettuale ad una esposizione oppure al dipartimento amministrativo per tali diritti. Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale dovrà, all'atto di presentare un reclamo all'ufficio competente, fornire la seguente documentazione e materiale:

1. Un certificato legale ed effettivo che attesti la titolarità dei diritti in questione: nel caso in cui dovesse essere presentato un reclamo inerente un brevetto dovranno essere prodotti il relativo attestato di concessione, il testo relativo alla pubblicazione, il documento d'identità del titolare del brevetto, la certificazione relativa allo stato legale del brevetto; nel caso in cui dovesse essere presentato un reclamo inerente un marchio d'impresa dovrà essere presentato l'attestato di registrazione del marchio

stesso, che dovrà essere confermata dalla firma apposta dal reclamante, nonché il documento di identità del titolare del marchio. Nel caso in cui dovesse essere presentato un reclamo inerente diritti d'autore saranno necessari la registrazione del diritto d'autore ed il documento di identità del titolare del diritto d'autore.

2. Le informazioni basilari riguardanti le parti sospettate di eventuali violazioni.
3. Spiegazioni e prove relative alle violazioni sospettate; e
4. Nel caso in cui la presentazione di un reclamo sia delegata ad un agente terzo, dovrà essere fornita la relativa lettera di incarico.

Articolo 9

Nel caso in cui le disposizioni previste dall'art.8 delle presenti "Misure" non dovessero essere soddisfatte, l'Ufficio incaricato ai reclami per i diritti di proprietà intellettuale all'evento informerà l'autore del reclamo o della richiesta di fornire documentazione e materiale tempestivamente. Nel caso in cui dovesse venir meno alla presentazione della debita documentazione e dei materiali richiesti in forma completa, il reclamo non verrà accolto.

Articolo 10

Nel caso in cui il reclamante dovesse arrecare danno al rispondente, presentando materiale falso in qualità di prova oppure presentando reclami falsificati, egli sarà chiamato a risponderne ai sensi della legge.

Articolo 11

L'Ufficio incaricato ai reclami per i diritti di proprietà intellettuale nel corso di un evento espositivo dovrà, entro 24 ore dalla ricezione del materiale quale prescritto all'art. 8 delle presenti "Misure", trasferire lo stesso al competente dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 12

Laddove un dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale dovesse ricevere un reclamo oppure una richiesta, dovrà informare sia l'ente organizzatore dell'evento sia il destinatario del reclamo oppure della richiesta speditamente.

Articolo 13

Nella procedura di gestione di un reclamo o di una richiesta riguardante una violazione dei diritti di proprietà intellettuale il dipartimento amministrativo locale incaricato potrà, in base alla durata dell'evento, definire un tempo limite entro cui il rispondente potrà depositare una sua difesa.

Articolo 14

Nel momento in cui il rispondente sottoponga la propria Dichiarazione Difensiva, il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale prenderà una decisione in merito e la renderà nota alle parti coinvolte tempestivamente, a meno che non sia ritenuta necessaria una ulteriore indagine. Laddove il rispondente non dovesse presentare la propria Dichiarazione Difensiva entro il tempo limite, il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale non ne risulterà influenzato nel prendere una decisione.

Articolo 15

Al termine di un evento espositivo, il competente dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale notificherà rapidamente la decisione adottata all'ente organizzatore. Quest'ultimo dovrà provvedere alla redazione di una accurata analisi statistica inerente la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'evento espositivo per poi illustrare tempestivamente la relativa situazione al dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi.

Capitolo III

Tutela brevettuale durante eventi espositivi

Articolo 16

Nel caso in cui l'Ufficio reclami relativi ai diritti di proprietà intellettuale richieda l'assistenza dell'Ufficio locale della proprietà intellettuale, quest'ultimo dovrà coordinare e partecipare all'azione di protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'evento. L'Ufficio locale della proprietà intellettuale può, nell'ambito dell'evento espositivo, svolgere le seguenti attività:

1. Accogliere un reclamo relativo a sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come trasmesso dall'Ufficio incaricato ai reclami relativi ai diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'evento e gestire tale reclamo in accordo a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia brevettuale.
2. Accogliere una rivendicazione di trattamento per dispute riguardanti sospetti casi di violazioni brevettuali relativo a quanto esposto e gestire tale rivendicazione ex art. 57 della Legge sui Brevetti; e
3. Accettare informazioni circa sospette imitazioni di brevetti di terzi o brevetti imitati relativi a beni esposti, oppure investigare e punire sospette imitazioni di brevetti di terzi oppure brevetti imitati relativi a beni esposti e comminare una sanzione ex art. 63 della Legge sui Brevetti (2008)².

Articolo 17

In ognuna delle circostanze sottostanti l'Ufficio locale della proprietà intellettuale non accoglierà reclami relativi a casi di violazione brevettuale o richieste di presa in esame:

1. Laddove il reclamante oppure il richiedente abbia fatto causa relativamente ad una violazione brevettuale ad una corte del popolo.
2. Laddove un brevetto si trovi sottoposto a procedura per dichiarazione di revoca per violazione della Legge sui Brevetti.

² Già artt. 58 e 59, Legge sui Brevetti della RPC (2000).

3. Laddove una disputa relativa alla titolarità di un brevetto sia sottoposta al giudizio di una corte del popolo oppure a procedura di mediazione da parte del dipartimento amministrativo brevettuale; oppure
4. Laddove il brevetto sia decaduto ed il titolare stia tentando di ripristinarlo.

Articolo 18

L'Ufficio locale della proprietà intellettuale dovrà, all'atto di notificare al rispondente un reclamo oppure una richiesta, condurre immediate indagini volte ad ottenere prove, consultare e copiare la documentazione relativa al caso, interrogare le parti coinvolte, intraprendere indagini sul posto per mezzo di strumenti quali apparecchi fotografici e videocamere; potrà altresì acquisire prove raccogliendo campioni. L'Ufficio locale della proprietà intellettuale dovrà, nel raccogliere prove, provvedere alla redazione di una lista trascritta delle stesse che dovrà riportare le firme oppure i timbri dei gestori del caso nonché delle parti coinvolte nell'indagine per la raccolta delle prove. Laddove una delle parti coinvolte nell'indagine per l'acquisizione delle prove dovesse rifiutarsi di apporre la propria firma oppure il proprio timbro su detta lista, le ragioni di ciò dovranno essere segnalate nella stessa. Laddove individui terzi si trovino in loco, gli stessi potranno apporre la propria firma su tale lista.

Capitolo IV

Tutela sui marchi d'impresa nel corso di eventi espositivi

Articolo 19

Laddove l'Ufficio reclami per i diritti di proprietà intellettuale in un evento espositivo richieda l'assistenza del dipartimento amministrativo locale dell'industria e del commercio, quest'ultimo dovrà provvedere ad un efficace coordinamento ed avrà ruolo attivo nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'esposizione. Il dipartimento amministrativo locale dell'industria e del commercio potrà svolgere le seguenti attività nel corso dell'evento:



1. Accogliere reclami di sospette violazioni relative marchi d'impresa trasmessi dall'Ufficio reclami sui diritti di proprietà intellettuale presente all'evento espositivo e gestire gli stessi ai sensi di leggi e regolamenti sui marchi d'impresa.
2. Accogliere reclami di infrazione dei diritti d'utilizzo esclusivo del marchio d'impresa ex art. 52 della Legge sui marchi d'impresa; e
3. Indagare e punire casi di irregolarità concernenti marchi d'impresa in accordo con le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti.

Articolo 20

In ognuna delle circostanze sottostanti il dipartimento amministrativo locale dell'industria e del commercio non accoglierà reclami oppure richieste di presa in esame relativi a violazioni del diritto all'utilizzo esclusivo del marchio d'impresa:

1. Laddove il reclamante oppure il richiedente abbia intrapreso un'azione legale per la violazione riguardante un marchio d'impresa presso una corte del popolo; oppure
2. Laddove il diritto d'utilizzo esclusivo di un marchio di impresa sia stato dichiarato nullo oppure revocato.

Articolo 21

Il dipartimento amministrativo locale dell'industria e del commercio potrà, dopo aver deciso di accogliere un reclamo oppure una richiesta, condurre un'indagine e gestirla ai sensi di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia di marchi.

Capitolo V

Protezione del Diritto d'Autore ad eventi espositivi

Articolo 22

Laddove l'Ufficio reclami per i diritti di proprietà intellettuale in un evento espositivo richieda l'assistenza del dipartimento amministrativo locale del Diritto d'Autore, tale organo dovrà provvedere ad un efficace coordinamento ed avrà un ruolo attivo nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'esposizione. Il dipartimento

amministrativo locale del Diritto d'Autore potrà svolgere le seguenti attività nel corso dell'evento:

1. Accogliere reclami di sospette violazioni del Diritto d'Autore trasmessi dall'Ufficio reclami per i diritti di proprietà intellettuale presente all'evento espositivo e gestire gli stessi in accordo con leggi e regolamenti sul Diritto d'Autore; e
2. Accogliere reclami per violazioni di diritti d'autore ex art. 47 della Legge sul Diritto d'Autore e comminare sanzioni in accordo con tale legge.

Articolo 23

Il dipartimento amministrativo locale del Diritto d'Autore potrà, dopo aver accolto un reclamo oppure una richiesta, adoperare i seguenti mezzi per l'acquisizione delle prove:

1. Consultare e copiare documenti, archivi, libri contabili o altro materiale scritto relativi alla sospetta violazione.
2. Raccogliere campioni in qualità di prove dei beni sospettati di violazione; e
3. Registrare e conservare i duplicati sospettati di violazione.

Capitolo VI

Responsabilità giuridica

Articolo 24

Laddove il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale ritenga che un reclamo legato alla sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale sia fondato, potrà gestire il caso in collaborazione con il dipartimento amministrativo dell'esposizione secondo legge.

Articolo 25

Laddove Il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale ritenga che una richiesta per la presa in esame di una presunta violazione dei diritti legati ad una invenzione oppure modello di utilità sia fondata, questo dovrà agire in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art. 11 della Legge sui Brevetti



(2008) sul divieto di vendita di beni commissionati così come dall'art. 60³ della Legge citata implicante l'obbligo, da parte del trasgressore, di cessare immediatamente la violazione, nonché l'obbligo di ritirare tempestivamente tutti i beni esposti oggetto dell'illecito, l'obbligo di distruggere il materiale pubblicitario utilizzato nella presentazione dei beni in oggetto e l'obbligo di modificare i pannelli espositivi di presentazione dei beni citati. Laddove Il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale ritenga che una richiesta per la presa in esame di una presunta violazione su brevetti per disegni industriali, attraverso il quale il soggetto coinvolto venda i propri beni nel corso dell'evento espositivo, sia fondata, si dovrà procedere ex art. 11 par. 2 della Legge sui Brevetti (2008) relativo alle vendite proibite oppure ex dall'art. 60² della stessa Legge implicante l'obbligo, da parte del trasgressore, di interrompere immediatamente la condotta, nonché l'obbligo di ritirare tutti i beni oggetto dell'illecito dall'esposizione.

Articolo 26

Qualora un individuo produca beni tutelati da brevetti di terzi oppure non tutelati ma prodotti come se lo fossero, oppure attui processi produttivi non brevettati come se lo fossero, l'Ufficio locale della proprietà intellettuale provvederà a punire il responsabile ex art. 63 della Legge sui Brevetti (2008).

Articolo 27

Qualora il dipartimento amministrativo locale dell'industria e del commercio ritenga che una richiesta volta alla presa in esame di una presunta violazione dei diritti sul marchio d'impresa sia fondata, questo provvederà a punire il responsabile in accordo alla Legge sui Marchi d'Impresa ed al Regolamento sull'Implementazione della Legge sui Marchi d'Impresa.

Articolo 28

Qualora il dipartimento amministrativo del diritto d'autore ritenga che una richiesta rivolta alla presa in esame di una violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia fondata, la relativa sanzione sarà comminata ai sensi dell'art. 47 della Legge sul

³ Già art. 57, Legge sui Brevetti della RPC (2000).

Diritto d'Autore. I beni esposti nonché il materiale pubblicitario relativo agli stessi, coinvolti nella violazione, saranno confiscati e distrutti, e i pannelli espositivi relativi ai beni oggetto della violazione saranno modificati.

Articolo 29

Qualora, a seguito di una indagine, la corte del popolo oppure il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale stabilisca che una violazione si sia verificata oppure adotti una decisione che produca effetti legali sui beni esposti oggetto di reclamo oppure richiesta per violazione, il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale potrà decidere direttamente sulla presa in esame in accordo con gli artt. 26, 27, 28 e 29 delle presenti "Misure".

Articolo 30

Se, oltre alla richiesta di cessazione della condotta illecita nel corso dell'evento espositivo, il richiedente dovesse provvedere a presentare richiesta di cessazione di condotte illecite esterne all'evento in violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte del soggetto coinvolto, il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale potrà prendere in esame qualunque sospetta violazione che dovesse verificarsi all'interno della propria giurisdizione in accordo la normativa vigente in materia.

Articolo 31

Qualora una violazione da parte di uno dei partecipanti ad un evento venga accertata, il dipartimento amministrativo dell'esposizione potrà divulgarne la notizia ai partecipanti. Nel caso in cui uno di essi dovesse incorrere in una violazione due o più volte consecutive, l'organizzatore proibirà a detto partecipante di prendere parte alla successiva esposizione.

Articolo 32

Qualora l'organizzatore dovesse venir meno ai proprio obblighi relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di una esposizione, il dipartimento

amministrativo per gli eventi espositivi emetterà una nota di avvertimento rivolta allo stesso organizzatore e provvederà a rigettare future richieste da parte di quest'ultimo volte ad ottenere l'autorizzazione ad organizzare ulteriori eventi.

Capitolo VII

Disposizioni aggiuntive

Articolo 33

Laddove un caso non sia stato risolto entro il termine di un evento espositivo, i relativi fatti e prove possono essere formalmente confermati dall'ente organizzatore dell'evento espositivo. Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale presente nella località dell'evento dovrà, entro 15 giorni lavorativi, trasmettere tali fatti e prove al dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale competente per la relativa presa in esame secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 34

L'espressione "dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale", come menzionato nelle "Misure" presenti, si riferisce ai dipartimenti amministrativi per i brevetti, per i marchi d'impresa e per i diritto d'autore. L'espressione "dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi" come menzionato nelle "Misure" presenti fa riferimento al dipartimento incaricato della presa in esame e dell'approvazione o registrazione degli eventi espositivi.

Articolo 35

Le presenti "Misure" entrano in vigore in data 1 marzo 2006.

Appendice 4

Dieci Quesiti su Come Proteggere la Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi

Domanda 1: La presenza di istituzioni preposte alla gestione dei reclami inerenti la proprietà intellettuale è assicurata ad ogni evento espositivo?

No: in accordo alle “Misure per la Tutela di Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi”, tali istituzioni saranno attivate soltanto qualora l’evento abbia una durata di tre o più giorni, laddove l’autorità amministrativa dell’evento espositivo lo ritenga necessario.

Domanda 2: I reclami devono essere presentati all’Ufficio a ciò preposto all’evento espositivo? Quale procedura seguire qualora detto Ufficio non sia presente all’evento?

E’ opzionale, non obbligatorio. Ai sensi dell’art. 8 delle “Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi”, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono presentare un reclamo sia all’Ufficio a ciò preposto nel corso dell’evento espositivo sia direttamente alle autorità amministrative competenti, vale a dire l’Ufficio Marchi, l’Ufficio Brevetti o l’Ufficio del Diritto d’Autore.

Domanda 3: Quali tipi di reclami verranno accettati e quali respinti dall’Ufficio incaricato di gestire i reclami inerenti i diritti di proprietà intellettuale all’evento espositivo?

Verranno accolte dall’Ufficio reclami per i diritti di proprietà intellettuale solamente quei reclami contro violazioni di brevetti, marchi e diritti d’autore verificatesi nel corso dell’evento espositivo. Secondo quanto previsto dall’art. 30 delle “Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi”, una violazione che non abbia luogo durante l’evento sarà sottoposta all’attenzione delle autorità amministrative

locali competenti per la presa in esame del caso in accordo a quanto previsto da leggi e regolamenti in materia.

Non verranno accolti reclami per violazioni di diritti brevettuali se:

- E' già stata avviata una causa presso una corte del popolo.
- Il brevetto si trova sottoposto a procedura di nullità o revoca.
- La titolarità del brevetto è contesa e sottoposta a procedimento giudiziario oppure a procedura di conciliazione da parte delle autorità amministrative per i brevetti.
- Il brevetto è decaduto oppure sottoposto a procedimento di reintegrazione.

Non verranno accolti reclami per violazioni di diritti legati a marchi d'impresa se:

- E' già stata avviata una causa presso una corte del popolo.
- Il marchio in questione è stato dichiarato nullo oppure revocato.

Domanda 4: Qual'è la procedura per presentare un reclamo se il titolare dei diritti in oggetto è all'estero?

Il titolare può incaricare un agente di fiducia locale di presentare un reclamo. All'atto di presentare reclamo l'agente fiduciario dovrà fornire sia la lettera di incarico che i documenti richiesti ai sensi della vigente normativa.

Domanda 5: Quali documenti devono essere forniti nel presentare un reclamo?

I seguenti documenti devono essere forniti all'atto di presentare un reclamo:

1. Certificati legali dei diritti di proprietà intellettuale:
 - Per diritti su brevetti: licenze, attestato, documento di identità dei titolari, certificato relativo allo stato legale del brevetto.
 - Per diritti su marchi d'impresa: attestato di registrazione firmato e timbrato e documento di identità dei titolari del diritto.
 - Per diritti d'autore: la registrazione del diritto d'autore ed il documento di identità del titolare del diritto.
2. Informazioni basilari riguardanti le parti sospettate di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Spiegazioni e prove relative alle violazioni sospettate.

4. Lettera di incarico, nel caso in cui la presentazione di un reclamo sia delegata ad un agente.

Domanda 6: Su chi grava l'onere di compensare l'espositore danneggiato da un reclamo infondato?

Ai sensi dell'art. 10 delle "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi", il reclamante sarà legalmente chiamato a rispondere dei danni arrecati agli espositori a seguito di reclami o di altre procedure errate.

Domanda 7: In che modo devono essere raccolte le prove?

All'interno delle "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi" è previsto che le autorità amministrative per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale agli eventi espositivi hanno il potere di indagare e raccogliere prove nell'ambito di tali eventi. L'art. 18 di tali "Misure" statuisce che le autorità amministrative per la proprietà intellettuale possono condurre indagini sul campo e raccogliere campioni in qualità di prove.

Domanda 8: In che maniera gli uffici incaricati alla gestione dei reclami si coordinano con le autorità amministrative locali per la proprietà intellettuale nel trasmettere i reclami?

Gli uffici incaricati alla gestione dei reclami presenti agli eventi espositivi informeranno le competenti autorità amministrative per la proprietà intellettuale e forniranno loro i documenti necessari entro le 24 ore successive alla ricezione del reclamo. Per contro, le autorità amministrative, nell'accogliere i reclami, ne notificheranno la ricezione all'ente organizzatore dell'evento espositivo così come alle parti coinvolte.

Domanda 9: In che modo vengono gestiti i casi pendenti dopo il termine dell'esposizione?

Per quei casi che non abbiano trovato risoluzione entro il termine dell'esposizione, le autorità amministrative locali per la proprietà intellettuale potranno trasferire tutta la documentazione e le prove, formalizzate dall'ente organizzatore dell'evento espositivo, alle competenti autorità amministrative che hanno giurisdizione sui casi.

Domanda 10: Quali sono le sanzioni previste in caso di violazioni nel corso di un evento espositivo?

Qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale sarà punita in accordo a quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti in materia. In aggiunta a ciò, l'autorità amministrativa avente giurisdizione nel luogo in cui l'evento si svolge potrà pubblicare note di critica riguardanti espositori che abbiano commesso una violazione.

Quegli espositori che abbiano commesso due violazioni consecutive⁴ saranno esclusi dal prendere parte alle successive edizioni dell'evento.

Gli organizzatori che non abbiano adottato misure adeguate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi saranno ammoniti dall'autorità amministrativa locale la quale, secondo le circostanze, potrà respingere istanze successive presentate da parte di tali organizzatori.

⁴ Del tutto discrezionale.



Appendice 5

Normativa Integrativa della Municipalità di Pechino

In linea con quanto previsto dalle “Misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ad eventi espositivi”, la Municipalità di Pechino ha emanato, nel 2007, una normativa analoga relativa a quegli eventi organizzati nell’area della capitale. Le “Misure” sono entrate in vigore il 1 marzo 2008.

Responsabile per il coordinamento dell’azione volta alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dei suddetti eventi è l’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Pechino che dovrà essere coadiuvato dalle amministrazioni distrettuali e di contea per quelle manifestazioni aventi luogo nelle rispettive aree di competenza.

Rispetto alla normativa vigente a livello nazionale risulta maggiormente significativo il ruolo assegnato agli organizzatori degli eventi, secondo quanto riportato **all’art. 7** della normativa applicabile nella Municipalità:

Gli organizzatori dovranno provvedere alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell’evento secondo quanto previsto dalla legge e dovranno istituire un meccanismo atto a verificare lo status legale inerente aspetti di proprietà intellettuale di quanto esposto (inclusi beni, pannelli espositivi, palchi e materiale pubblicitario) prima dell’evento, e dovrà altresì invitare i partecipanti ad individuare quei beni che potrebbero generare dispute legate al tema della proprietà intellettuale.

Al contempo, però, gli espositori dovranno, ai sensi **dell’art. 8**, aiutare gli organizzatori in tale compito.

Gli organizzatori sono, dunque, chiamati a svolgere un ruolo attivo e, nel caso in cui non dovesse essere presente un Ufficio reclami, saranno, appunto, questi a riceverli coordinando, in seguito, l’azione volta alla risoluzione della disputa. Sarà ad essi (oppure all’Ufficio reclami) assegnato il compito di ricercare una possibile soluzione tramite procedimento di conciliazione prima di procedere in via amministrativa o giudiziaria.

Quegli organizzatori che dovessero venir meno a quanto previsto dalla normativa saranno chiamati ad apportare le necessarie correzioni alla propria condotta, in caso di inadempienza i dipartimenti amministrativi per la proprietà intellettuale potranno comminare una sanzione pecuniaria compresa fra i 1.000 ed i 30.000 RMB.

Rilevante è anche il contenuto **dell'art. 9** delle “Misure adottate dalla Municipalità di Pechino” il cui testo è il seguente:

L'organizzatore dell'evento espositivo ed il partecipante all'esposizione, nel contratto relativo all'evento, stipulano diritti e doveri relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quanto a ciò pertinente.

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale includerà:

- 1. l'obbligo per il partecipante all'evento di non violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi;*
- 2. le procedure di trattamento dei reclami relativi a diritti di proprietà intellettuale e le conseguenti soluzioni dei casi; e*
- 3. le misure, quali la copertura ed il ritiro dall'esposizione dei beni coinvolti, che saranno prese in presenza di apparenti beni esposti che violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi.*

L'Ufficio della Proprietà Intellettuale di Pechino, insieme alle Amministrazioni municipali dell'industria e del commercio, del diritto d'autore ed altri dipartimenti amministrativi, redigerà il modello di testo del contratto relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante gli eventi espositivi e lo divulgherà al pubblico.

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa nazionale, **l'art. 10** delle “Misure adottate dalla Municipalità di Pechino” prevede quanto segue:

Nel caso in cui un evento espositivo abbia una durata di tre o più giorni oppure nelle circostanze sotto elencate, il Dipartimento Amministrativo della Proprietà Intellettuale assegnerà del personale da inviare all'evento:

- 1. L'evento è organizzato dal governo oppure da un dipartimento governativo;*
- 2. L'area espositiva sia pari o superiore ai 20.000 m²;*

3. *L'evento abbia grande rilevanza nazionale o internazionale.*

Gli organizzatori faciliteranno la presenza del personale del Dipartimento Amministrativo per la Proprietà Intellettuale nel luogo dell'evento.

Per quanto riguarda i doveri del soggetto coinvolto, a questi spetta l'onere di fornire i documenti di proprietà oppure altri tipi di prova che attestino che i beni sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale del reclamante siano invece riconducibili a propri diritti. Allo stesso tempo dovrà assistere gli organizzatori dell'evento ad effettuare le necessarie verifiche sui beni oggetto del reclamo. Nel caso in cui non dovessero essere fornite prove sufficienti a dimostrare l'estraneità del soggetto dai fatti, i beni in oggetto dovranno essere rimossi. Nel caso in cui il soggetto coinvolto non dovesse provvedere alla rimozione di tali beni, saranno gli organizzatori stessi oppure l'Ufficio reclami, qualora presente, a provvedere.

Infine, è il caso di riportare l'**art. 11** che esplicita meglio quanto solo parzialmente indicato nella norma nazionale:

Laddove un evento espositivo come indicato al punto 1. dell'art. 10 sia soggetto all'esame e approvazione o registrazione del Dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi di questa Municipalità, tale dipartimento, entro dieci giorni dalla data di approvazione o registrazione, informerà l'Ufficio della Proprietà Intellettuale di Pechino circa il nome, il periodo, il luogo e l'area dell'esposizione così come le informazioni basiche dell'organizzatore dell'evento. Laddove l'evento espositivo non sia soggetto ad esame e approvazione o registrazione del Dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi di questa Municipalità, l'organizzatore, secondo le predette regole, comunicherà all'Ufficio della Proprietà Intellettuale di Pechino i dati informativi relativi all'evento da tenersi.



Appendice 6

Linee guida per la presentazione di reclami

1. Tutti gli espositori sono legittimati a ciò e non devono violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
2. I reclami devono essere presentati prontamente a seguito di violazioni di diritti di proprietà intellettuale avvenute e ravvisate nel corso dell'evento espositivo.
3. I reclami possono essere presentati all'Ufficio incaricato di gestire casi di violazione istituito all'evento o direttamente alle autorità amministrative locali della proprietà intellettuale.
4. All'atto di presentare un reclamo dovranno essere fornite complete certificazioni ed informazioni relative a tali diritti, incluso: validi certificati legali di titolarità della proprietà intellettuale; informazioni essenziali relative alle parti sospettate di violazione; spiegazioni e prove relative alla violazione; lettera d'incarico se il reclamo è presentato da agente.
5. Non devono essere presentati reclami infondati.



Complaint Form for Intellectual Property at Exhibitions

Name of Complainant		Sex/Type of Enterprise	
ID No./Business License No.		Occupation/Place of Business	
Telephone			
Address			
Name of Agent/Agent Enterprise		Sex/Type of Enterprise	
ID No./Business License No.		Occupation/Place of Business	
Telephone			
Address			
Basic information of the exhibitor against which complaint is filed	Booth No. ____ at Hall No. ____ for Exhibition No. ____		
	Basic information of the exhibitor: Name of exhibitor/supplier Name of the product of infringement Type of infringement: trademark () patent () copyright ()		
<p>Contents of complaint (Facts concerning the complaint and reasons and evidence of the complaint shall be stated.)</p> <p>_____ exhibited by the exhibitor at Booth No. ____ in Hall No. ____ at (Name of the Exhibition) No. ____ is suspected of infringing the intellectual property right of the complainant (principal), right No. _____, name of right: _____, type of right: _____.</p> <p>reasons and evidence:</p> <p>Requests of complaint:</p>			
Other issues to be specified:			
<p>Remark: The complainant shall provide legally valid certificate of the ownership of intellectual property right; the agent commissioned by the principal shall provide a power of attorney.</p>			
Signature and seal of the complainant		Date of complaint	

Appendice 8

I Centri assistenza

N.	Provincia	Città	Indirizzo (cap)	Sito web	Email	Telefono
1		Beijing	3 rd floor, Liangziyinzuo Buiding, 23 Zhichun Road, Haidian District (100191) www. bj12330.com jbts@bj12330.com			010-12330
2		Tianjin	2 nd floor, Haitai Mansion A 6 Huatian Road, Huayuan Industry Zone (300384) www.tjipo.gov.cn			022-12330
3	Hebei	ShiJiaZhuang	92 Fu Qiang Street (050021) www.hebipo.gov.cn			0311-12330
4	Shan Xi	Taiyuan	366 Yingze Avenue (030001) http://sxipis.sxinfo.net			0351-12330
5	Inner Mongolia	Hohhot	2 nd floor, Science Technology Mansion A 141 West Xincheng Street (010010) www.nm12330.cn			0471-12330
6	Liaoning	Shenyang	11 th floor, Jiuzhou Building 34 Kunshan Zhong Road Huanggu District (110031) (per provincia)			024-12330 (ext: 1)
7	Liaoning	Shenyang	82 Shi Yi Wei Road, Heping District (110003) (per capoluogo)			024-12330 (ext: 2)
8	Liaoning	Dalian	572 Zhong Shan Road Sha He Kou District (116021)			0411-12330 anche 0411 39890585
9	Liaoning	Anshan	60-1 Yuanlin Road Tie Dong District (114002)			0412-12330
10	Liaoning	Benxi	4 Dong Ming Road Pingshan District (117000)			0414-12330 anche 0414 2100918
11	Jilin	Changchun	66 Wenhua Hutong, Chaoyang District (130000) jlsqwqzxx@163.com (per provincia)			0431-12330 (ext:1)
12	Jilin	Changchun	322 Dong Min Zhu Street (130061) (per capoluogo)			0431-12330 (ext:2)
13	Heilongjiang	Harbin	8A Shen He Street, Nangang District (150001) (per provincia)			0451-12330 (ext:1)
14	Heilongjiang	Harbin	251 Hongqi Street (150090) hrbipo135@163.com (per capoluogo)			0451-12330 (ext:2)
15		Shanghai	10 th floor, Block B 580 Nanjing Xi Road (200041) http://222.73.189.52:8111/12330/index.jsp			021-12330



16	Jiangsu	Nanjing	1008 Jiang Su Ji Xie Building 49 Zhong Shan Bei Road (210008) www.jsipp.cn/pub/jsips/ - sos@jsip.gov.cn	025-12330
17	Jiangsu	Wuxi	168 Xueqian Street, Chongan District (214000) www.wxzl.gov.cn	0510-12330
18	Jiangsu	Zhenjiang	Technology Buiing 6 Zheng Dong Road (212001)	0511-12330 anche 0511 84442330
19	Jiangsu	Suzhou	13 Fu Qiao Xia Tang , Min Zhi Road (215006) www.12330.suzhou.gov.cn	0512-12330
20	Jiangsu	Nantong	122 Huan Cheng Nan Road (226001)	0513-12330 anche 0513 85128869
21	Jiangsu	Changzhou	5 th floor, Block C, Tianrun Keji Building Kejiaocheng (213164) www.cz12330.gov.cn	0519-12330
22	Jiangsu	Taizhou	348 Gu Lou Nan Road (225300) www.tzipp.cn – zl_853@yahoo.com.cn	0523-12330
23	Zhejiang	Hangzhou	2 Hui Xing Road, Shang Cheng District (310001)	0571-12330
24	Zhejiang	Ningbo	406 Building N. 3, 999 Nong Yang Fan Road, Guojia Gaoxin Qu Yanfa Yuan (315048) 12330@nbsti.gov.cn	0574-12330
25	Anhui	Hefei	287, Chao Hu Road(230001)	0551-12330
26	Fujian	Fuzhou	61 Bei Huan Zhong Road (350003) fjipocc@gmail.com - 12330@fj12330.com	0591-12330
27	Fujian	Xiamen	9 th floor, Lao Dong Li Building 191 Chang Qing Road (361012)	0592-12330
28	Fujian	Quanzhou	2 nd floor, Science & Technology Bureau (362000)	0595-12330
29	Fujian	Sanming	Building N. 18, Du Juan Xin Cun, Mei Lie District, Sanming, (365000) www.smipo.gov.cn – smipo@126.com	0598-12330
30	Jiangxi	Nanchang	7 Nan Yi Road, Province Government Courtyard (330046) (per provincia)	0791-12330 (ext: 1)
31	Jiangxi	Nanchang	440 Yang Ming Road (330006) (per capoluogo)	0791-12330 (ext: 2)
32	Shandong	Jinan	1 Shengfu Qian Street (250014) (per provincia)	0531-12330 (ext: 1)
33	Shandong	Jinan	Section F, 8 th floor, Long Ao Building 1 Long Ding Road, Li Xia District (250099) flssc@gn.gov.cn (per capoluogo)	0531-12330 (ext: 2)
34	Shandong	Qingdao	6 th floor, Building N. 12, 288, Ningxia Road, Shinan District (266000) qd12330@163.com	0532-12330



35	Shandong	Yantai	421- A, Keji Chuangye Building Fu Yi Hao 133, Yingchun Street, Laishan District (264003) http://12330.yantai.gov.cn/bd.jsp	0535-12330
36	Shandong	Weifang	318 Sheng Li East Street, Kuiwen District (261041) http://wfipo.weifang.gov.cn wfipo@hotmail.com	0536-12330
37	Shandong	Jining	52 Jin Yu Road (272118)	0537-12330
38	Shandong	Tai'an	Municipal Administration Building (271000) taianweiquan@126.com	0538-12330 anche0538 6991384
39	Shandong	Dongying	201-C, Ruan Jian Yuan Dong Cheng Development Zone (257091) http://12330.dongying.gov.cn	0546-12330
40	Shandong	Zaozhuang	54 Guang Ming Zhong Road (277102)	0632-12330 anche 0632 3310046/7
41	Henan	Zhengzhou	32 Zheng Liu Street (450003) (per provincia)	0371-12330 (ext: 1)
42	Henan	Zhengzhou	73 Hu Zhu Road (450007) (per capoluogo)	0371-12330 (ext: 2)
43	Henan	Xinxiang	218 Ping Yuan Road (453000)	0373-12330
44	Henan	Pingdingshan	26 North of East Section, Jianshe Road (467000)	0375-12330
45	Henan	Nanyang	669 Qi Yi Road (473000)	0377-12330
46	Henan	Luoyang	3-1510 Yuefeng Plaza 77 Jiu Du Road, Xi Gong District (471000) www.ly12330.com ly12330@126.com – lygongxin@126.com	0379-12330
47	Hubei	Wuhan	214 Ba Yi Road, Wu Chang (430072) www.hbipo.gov.cn (per provincia)	027-12330 (ext: 1)
48	Hubei	Wuhan	13 th floor, Science Technology Mansion 164 Hankou Fazhan Avenue Jiangnan District (430023) www.wh12330.gov.cn (per capoluogo)	027-12330 (ext: 2)
49	Hubei	Xiangyang	85 Jin Zhou Street, Xiang Cheng District (441021)	0710-12330
50	Hubei	Yichang	306 3 rd floor, 90 Xiling Road 1 (443000)	0717-12330
51	Hunan	Changsha	113 Xiao Xiang Zhong Road (410006) (per provincia)	0731-12330 (ext:1)
52	Hunan	Changsha	410, 308 Ren Min Zhong Road (410011) www.cs12330.org (per capoluogo)	0731-12330 (ext:2)
53	Hunan	Zhuzhou	68 Changjiang Bei Road (412007)	0731-12330 (ext:3)
54	Hunan	Xiangtan	9 Xiao Tang Road, Yuetang District (411104)	0731-12330 (ext:4)
55	Guangdong	Guangzhou	2 nd & 3 rd floor, N. C3, Chuangxin Buiding	020-12330



			182 Ke Xue Street, Ke Xue Cheng Guangzhou Development Zone (510670) gdwqyz@hotmail.com	
56	Guangdong	Shantou	1603 Science Technology Mansion 12 Haibin Road (515031)	0754-12330
57	Guangdong	Shenzhen	1 st floor, Gongshang Wujia Building 7010 Shennan Road, Futian District (518040) www.szscjj.gov.cn crcc@szaic.gov.cn	0755-12330
58	Guangdong	Foshan	2 nd floor, Science & Technology Museum 101 Fen Jiang Zhong Road (528000) www.fs12330.org	0757-12330
59	Guangdong	Zhongshan	Municipal Government 1 Song Yuan Road (528403) www.gx1230.org zhb5336920@126.com	0760-12330 anche 0760 88319066
60	Guangxi	Nanning	24 Xinghu Road (530022) www.gx12330.org zhb5336920@126.com	0771-12330
61	Hainan	Haikou	502 North Building N. 18 Building N. 2 Municipal Government Office Changbin Road (570000)	0898-12330
62		Chongqing	1102 Productivity Mansion, 2 Xingai Road Xin Pai Fang, Yubei District (401147) cq12330@163.com	023-12330
63	Sichuan	Chengdu	2 Nan Si Duan, Yi Huan Road (610041) (per provincia)	028-12330 (ext:1)
64	Sichuan	Chengdu	10 Section 3, Renmin Zhong Road (610000) (per capoluogo)	028-12330 (ext:2)
65	Sichuan	De'yang	37 Yi Duan, Chang Jiang Xi Road (618000)	0838-12330
66	Guizhou	Guiyang	242 North Zhonghua Road (550004)	0851-12330
67	Yunnan	Kunming	11 th floor, Provincial Technology Building 542 Beijing Road (650011)	0871-12330
68	Shaanxi	Xi'an	1810 Block A, Du Shi Zhi Men 1 Jing Ye Road, High & New Zong (710075) shaanxi12330@163.com	029-12330
69	Gansu	Lanzhou	3 rd floor, Patent Building, Lan Zhou High & New Technology Development Zone (730010)	0931-12330
70	Ningxia	Yinchuan	24 Gong Yuan Street (750001) www.nxipo.gov.cn	0951-12330
71	Xinjiang	Wulumuqi	15 th floor, Jian She Plaza 26 Guang Ming Road, Tian Shan District (830002)	0991-12330

Appendice 9

Agreement on the Use of Samples or Technical Drawings

This agreement on the use of samples or drawings (Agreement) is made and entered into force as of the Effective Date herein indicated by and between:

The Disclosing Party: _____;

The Receiving Party: _____;

Both parties agree to the terms and conditions outlined in this Agreement.

Article 1 - Purpose of Use

The parties to this Agreement desire to engage in discussions regarding present and/or potential future business relationships.

Article 2 - Definition of Confidential Information

Confidential Information shall be deemed to include, all information conveyed by the Disclosing Party to the Receiving Party orally, in writing, by demonstration, or by other media. Confidential information may include, by way of example but without limitation data, know-how, contacts, contracts, software, formulas, processes, designs, sketches, photographs, plans, drawings, specifications, samples, reports, information obtained from previous or current participants in programs of the Disclosing Party. However, confidential information shall not include information, which can clearly demonstrated to be: (a) Generally known or available to the public, through no act or omission on the part of the receiving party; or (b) Provided to the receiving party by a third party without any restriction on disclosure and without breach of any obligation of confidentiality to a party to this Agreement; or (c) Independently developed by the receiving party without use of the confidential information.

Article 3 - Obligation of Confidentiality

The Receiving Party agrees that when receipt of any confidential information has occurred: (a) shall not disclose or communicate such confidential information to any third party, except as herein provided. The Receiving Party shall protect such information from disclosure by reasonable means, including but not limited to at least the same minimal level of security that Confidant uses for its most crucial proprietary and trade secret information; (b) shall reasonably protect the confidential information with not less than the same degree of care exercised by its own personnel to protect its own, or publication of its own, most valuable confidential and proprietary information.

Article 4 - Obligation of Non-Competition

The Receiving Party agrees that it shall not use any advantages derived from such confidential information in its own business or affairs, unless the same is done pursuant to a new agreement executed by all signatories to this document.

Article 5 - Obligation of Non-Circumvention

The Receiving Party hereby agrees for himself or herself, their officers, directors, agents, associates and any related parties, that they will not, directly or indirectly, contact, deal with or otherwise become involved with any entity or any other entities or parties introduced, directly or indirectly, by or through the other party, its officers, directors, agents or associates, for the purpose of avoiding the payment to the Disclosing Party of profits, fees or otherwise, without the specific written approval of the Disclosing Party.

Article 6 - Intellectual Property Rights

Disclosure of the confidential information by either the Disclosing Party or the Receiving Party to the other party or its representatives shall not be construed to constitute an assignment or grant to the other party or its representatives of the rights and interests in relation to its trade secrets, trademarks, patents, know-how or any other intellectual property, nor shall it constitute an assignment or grant to the other party or its representatives the rights and interests in relation to the trade secrets, trademarks, patents, know-how, or any other intellectual property authorized by a third party.

Article 7 - Miscellaneous

(a) No right or license, either express or implied, under any patent, copyright, trade secret or other intellectual property right is granted hereunder; (b) No agency or partnership relationship is created between the parties by this Agreement; (c) No party has an obligation under this Agreement to purchase any service or item from any of the other parties, or to offer any service or item for sale to any of the other parties and that any agreement to have a business relationship between the parties will exist only when such agreement is in writing and duly executed by all the parties hereto.

Article 8 - Dispute Settlement and Governing Laws

This agreement shall be governed by and be interpreted in accordance with the laws of the People's Republic of China. With respect to any issues, disputes, lawsuits or proceedings arising from or in connection with the rights and obligations of the parties hereunder, the two parties shall irrevocably accept the jurisdiction of the people's courts of the People's Republic of China where the Agreement is signed.

Article 9 - Terms of the Agreement

(a) This agreement shall remain effective for ___ years, and shall come into force as from the date when both parties sign and stamp the company chop on the agreement.

(b) This agreement shall be held in two copies of the same form. Each party shall preserve one copy with equal legal effect.

Effective Date: _____ Location: _____

Signature of Disclosing Party

Signature of Receiving Party